
«Volentes pro meliori... providere... super ludo».
Provvedimenti sul gioco per i territori veneziani
(secoli XIII-XVI). Ricognizioni preliminari

Alessandra Rizzi

«Se là foste stati», scriveva Martino da Canal (intendendo nella sua «nobile» Venezia), «avreste potuto vedere folla e strafolla, festa e strafesta, gioia e stragioia». Il cronista duecentesco stava parlando dell'elezione appena avvenuta del nuovo doge, Lorenzo Tiepolo, e ribadiva, a futura memoria: «voglio che sappiate della festa e strafesta che il popolo veneziano faceva» per onorarlo all'indomani della sua elezione.¹ Fra i diversi motivi di attrattiva di Venezia rientrarono, come è noto, anche feste e giochi, pubblici e privati, riti e cerimonie, religiosi e di stato. Ai molti che di lei scrissero sarebbe apparsa una vera e propria «capitale del divertimento»,² un «centro ludico» (gravitante intorno al sestiere di San Marco) – pullulante di case da gioco, caffè e teatri –, che negli ultimi secoli della Repubblica avrebbe contribuito a mettere in moto, precocemente, la «complessa macchina turistica veneziana».³ Una vocazione, dunque, di lunga durata, quanto di antica origine. Già Giovanni diacono all'inizio dell'XI secolo – agli esordi quindi della cronachistica veneziana –, non poteva dimenticare i festeggiamenti per Giovanni Orseolo e Maria la Greca al loro rientro in città dopo le nozze celebrate nella capitale bizantina: l'esimio padre (il doge Pietro II) si era prodigato nell'organizzare banchetti per tutti («pater siquidem non solum suis, verum exteris hominibus conviviva crebra huiuscemodi thalamus facere non cessavit»), mai nulla di simile – annotava ancora l'antico funzionario

1. MARTIN DA CANAL, *Les estoires de Venise. Cronaca veneziana in lingua francese dalle origini al 1275*, a cura di A. LIMENTANI, Firenze, L.S. Olschki, 1972, capp. CXII e CXIV (con trad. a fronte).

2. G. BENZONI, *Venezia ossia il mito modulato*, in V. BRANCA, C. OSSOLA (a cura di), *Crisi e rinnovamenti nell'autunno del Rinascimento a Venezia*, Firenze, L.S. Olschki, 1991, p. 57, in riferimento alla Venezia del Cinquecento.

3. A. FIORIN, *Il Ridotto*, in *Fanti e denari. Sei secoli di giochi d'azzardo*, Venezia, Arsenale editrice, 1989, p. 89.

ducale – si era visto in quei luoghi («revera per gaudium nostris finibus emicuisse nemo nostrorum reminiscitur»)⁴ Una vocazione, infine, che ebbe diversi e attenti testimoni ed estimatori anche stranieri. Per restare al Medioevo si ricorderà che dopo aver magnificato Venezia come città virtuosa, in occasione della «ricuperata signoria di Creta», Petrarca rendeva omaggio a questo «giusto trionfo» descrivendo i festeggiamenti organizzati per l'occasione, precisando tuttavia: «lungo sarebbe, né possibile al basso mio stile [...] narrarti per filo e per segno tutte le dimostrazioni di questa solenne letizia. Abbine il sunto».⁵ Neppure l'insigne maestro si sentiva all'altezza, dunque, di illustrare a dovere la magnificenza dei festeggiamenti veneziani.

Gli ultimi secoli dell'età di mezzo furono cruciali – come ormai s'è chiarito – anche per il gioco e le molte attività ad esso riconducibili, consentendo in pratica al «sistema ludico» nel suo complesso di riguadagnare finalmente ruolo e posizione di primo piano fra i valori condivisi nella società del tempo.⁶ Una sorta di riscoperta culturale del gioco a cui fece seguito quell'ampia e capillare opera di regolamentazione e disciplinamento, condotta da più parti (laiche e religiose), concordi nel promuovere la pratica ludica utile e favorevole alla *res publica* e compatibile con la *societas christiana* e condannare, invece, quella che non procedeva in questa direzione.⁷ Analogò fu l'orientamento delle autorità

4. GIOVANNI DIACONO, *Istoria Veneticorum*, a cura di L.A. BERTO, Bologna, Zanichelli, 1999, p. 208.

5. FRANCESCO PETRARCA, *Le senili*, a cura di E. NOTA, trad. it., U. Dotti, Torino, N. Aragno, (2004), pp. 838-839.

6. Si deve, in buona parte, a Gherardo Ortalli l'aver riportato all'attenzione degli studi – non solo italiani – degli ultimi vent'anni la «serietà» del gioco, come più ampio fenomeno sociale di tutti i tempi, rilevando l'urgenza di porlo al centro di indagini di qualità. A lui, in particolare, va il merito di aver chiarito i tempi dell'importante recupero del gioco da parte della cultura dell'età di mezzo – dopo la crisi tardo-antica e la comparsa di nuovi modelli culturali dominanti –, inteso come complesso di pratiche, connesse fra loro in un vero e proprio «sistema ludico», che può essere compreso soltanto in una prospettiva multidisciplinare e di lungo periodo. Oltre ai contributi usciti in questi anni sulla rivista «Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco» (da lui diretta), sono da richiamare (fra i molti usciti anche in altre sedi) l'ormai antesignano G. ORTALLI, *Tempo libero e medio evo: tra pulsioni ludiche e schemi culturali*, in S. CAVACIOCCHI (a cura di), *Il tempo libero. Economia e società (Loisirs, Leisure, Tiempo Libre, Freizeit)*, Firenze, Le Monnier, 1995, pp. 31-54 e il recentissimo G. ORTALLI, *Barattieri. Il gioco d'azzardo fra economia ed etica. Secoli XIII-XV*, Bologna, Il Mulino, 2012.

7. Sulla regolamentazione del gioco nell'età di mezzo, in part. per i principi e le riflessioni di matrice romanistica e canonistico-teologica, si rinvia almeno a: R. FERROGLIO, *Ricerche sul gioco e sulla scommessa fino al secolo XIII*, «Rivista di storia del diritto italiano», 71, 1998, pp. 273-387; G. CECCARELLI, *Il gioco e il peccato. Economia e rischio nel Tardo Medioevo*, Bologna, Il Mulino, 2003 e U. GUALAZZINI, *Premesse storiche al diritto sportivo*, Milano, A. Giuffrè Editore, 1965. Per l'applicazione e l'adattamento di tali principi in ambito locale,

veneziane. A partire dal secolo XIII i consigli resi via via competenti in materia (soprattutto Maggior consiglio, Consiglio dei Dieci, e a seguire Esecutori contro la bestemmia, Censori) si disposero a dar ordine e disciplina all'impianto ludico-festivo cittadino. Inizialmente, per limitarsi sempre all'età di mezzo, ampliando il calendario degli eventi con nuove feste a perpetua memoria di una vittoria o fausto evento (come avvenne, per citarne una soltanto, con la solennità di san Vito, per il successo ottenuto sugli «infidelibus [...] conspirantibus», di Baiamonte Tiepolo nel 1310),⁸ oppure dettando disposizioni per quelle entrate ormai nella tradizione (sempre nel corso del secolo XIV ripetuti interventi si registrano, ad esempio, per la festa delle Marie⁹ o per il *dies paliorum*, le gare di tiro a segno organizzate al Lido, per dar modo ai Veneziani «quod [...] efficientur boni ballistę»),¹⁰ o, ancora, assoggettando le manifestazioni

con riferimento all'Italia di tradizione comunale, si rimanda alla raccolta di norme riunite in A. RIZZI (a cura di), *Statuta de ludo. Le leggi sul gioco nell'Italia di comune (secoli XIII-XVI)*, testi raccolti da C. CARDINALI, A. DEGRANDI, A. DI SALVO, G. ORTALLI, A. RIZZI, intr. di G. Ortalli, Roma-Treviso, Fondazione Benetton Studi Ricerche-Viella, 2012. Sempre con riferimento all'Italia di tradizione comunale, per una panoramica generale e gli esempi particolari richiamati, vedi, almeno, i contributi pubblicati in G. ORTALLI (a cura di), *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, Roma-Treviso, Fondazione Benetton Studi Ricerche-Viella, 1993 e, sia consentito, A. RIZZI, *Ludus/ludere. Giocare in Italia alla fine del medio evo*, Treviso-Roma, Fondazione Benetton Studi Ricerche-Viella, 1995.

8. Venezia, Archivio di Stato (=ASVE), *Compilazioni leggi*, b. 206, c. 288, delibera del Maggior consiglio, 28 giugno 1310. La tradizione festiva veneziana, anche solo restando, come si diceva, all'età di mezzo, è popolata di eventi ludici e festivi (talora sospesi tra leggenda e realtà) istituiti (occasionalmente o destinati a durare) per far memoria delle principali tappe dello Stato marciano, a cominciare dalla festa istituita per la fondazione della città, o per la prima vittoria dei veneti, per proseguire con la festa per la presa di Costantinopoli, o l'acquisto di Treviso, o per uno dei tanti recuperi di Candia, o di quello di Chioggia alla fine delle guerre con Genova: dà conto di molte, ad es., G. RENIER MICHIEL, *Origine delle feste veneziane*, Venezia, dalla tipografia di Alvisopoli, 1817-1827, 5 voll., ma, soprattutto, E. MUIR, *Il rituale civico a Venezia nel Rinascimento*, Roma, Il veltro, 1984 (1981), per una corretta e critica ricostruzione delle principali. Utili restano sempre, comunque, per lo sguardo d'insieme G. TASSINI, *Feste, spettacoli e piaceri degli antichi veneziani*, Venezia, Filippi, 2005 (1890) e B. TAMASSIA MAZZAROTTO, *Le feste veneziane: i giochi popolari, le cerimonie religiose e di governo*, Firenze, Sansoni, 1961. Impossibile qui dar conto di tutti, ma per la ritualità civica veneziana almeno, il riferimento è a M. CASINI, *I gesti del principe. La festa politica a Firenze e Venezia in età rinascimentale*, Venezia, Marsilio, 1996.

9. Per la quale si decide sia in Maggior consiglio che in Senato (cfr. ASVE, *Compilazioni leggi*, bb. 206 e 354, *passim*).

10. Per il *dies* (altrimenti detto *festum, occasio...*) *paliorum* e delibere relative anche quattrocentesche, soprattutto dei Dieci, cfr. ASVE, *Compilazioni leggi*, bb. 68 e 354, *passim* (per la cit., b. 354, c. 470, delibera dei Dieci, 16 dicembre 1377). Sulla manifestazione veneziana si rinvia anche a quanto detto (e alla bibliografia citata) in A. RIZZI, *Gioco e addestramento militare alla fine dell'età di mezzo: un'utile costante*, in A. TEJA ET AL. (a cura di), *Sport e Culture/Sport and Cultures*, Crotone, Edizioni del Convento, 2005, 2, pp. 493-494.

ritenute più pericolose a una sorveglianza particolare (nel 1367, ad esempio, l'organizzazione di giostre e tornei sarebbe stata subordinata al consenso di almeno otto dei Dieci),¹¹ ma, soprattutto, rinnovando interdizioni (a partire da metà Duecento) per il gioco di denaro (coi dadi in particolare), a tutela soprattutto delle enclave cittadine più significative o a rischio: in ordine di tempo si includono il portico di San Marco¹² (e più tardi anche di altre chiese), e poi Palazzo Ducale durante le riunioni del Maggior consiglio («in aliqua camerarum iuxta salam magni consilii»), Rialto, la canonica di San Marco, l'area antistante la chiesa di San Basso, le case, o anche solo *ante portas* degli speciali di Rialto, e a seguire osterie, taverne, *furatole*... E, seguendo ancora il *trend* generale dell'Italia di comune, ai divieti di gioco si affiancarono per tempo (sempre a partire dal Duecento) le deroghe (anch'esse, com'era prassi ricorrente ovunque, periodicamente ripetute): per scacchi e tavole (in piazza San Marco, ma, in seguito, non in casa); minori (di 8 anni, che giocassero per esempio a bocce e birilli sotto il portico di Sant'Eufemia); poste inferiori a un certo limite (nel 1292 era di 10 soldi; nel 1329 restava invariato di notte, ma raddoppiava di giorno sotto la loggia dei mercanti di Rialto); e, poi, per «publici baratores a columnis»; oppure per luoghi (ospizi, ad esempio) e persone (poveri, ad esempio, purché non puntassero oltre le 10 lire di piccoli) particolari; o per quanto precedentemente interdetto (ad esempio, in questo caso, per il gioco in taverna, osteria o piazza San Marco). E questi sono solo alcuni dei divieti e delle deroghe comminati dai consigli lagunari. Anche le pene seguirono quanto accadeva altrove: alle multe si aggiunsero le afflizioni corporali (immersione in acqua, carcere, bando...), sebbene ai giudici fosse lasciata una certa flessibilità nel comminarle. A partire dal secolo xv (con la diffusione delle carte che moltiplicarono le occasioni per trasgredire), poi, anche la normativa veneziana risentì del clima di moralizzazione dei costumi che investì la società del tempo: il gioco fu visto allora come fonte di devianza, e condannarlo un dovere pubblico a salvaguardia della morale individuale e cittadina (indispensabili per sostenere il ruolo che la Repubblica aveva nell'Europa del

11. ASVe, *Consiglio dei Dieci, Deliberazioni miste*, reg. 6 (1363-1374), c. 55r (deliberazione del 17 giugno 1367): «Quia est multum commendabile providere super illis rebus que possint inducere pericula statui nostro et non perdere tempus, vadit pars pro respectu omni boni quod de cetero in Veneciis in aliqua parte vel loco non possit fieri zostra nec tornerium ullo modo nisi captum fuerit per octo de Decem».

12. Il 29 luglio 1311, il Maggior consiglio annullava la cancellazione, avvenuta per errore, della delibera che interdiceva il gioco dei dadi dentro e intorno a San Marco (la delibera è richiamata in G. DOLCETTI, *Le bische e il giuoco d'azzardo a Venezia*, Venezia, Libreria Aldo Manuzio, 1903, p. 214).

tempo). Perciò l'inasprimento delle pene e il coinvolgimento di nuovi uffici per perseguire gli illeciti (ai Signori di Notte subentrarono, nel tempo, Avogadori di Comune, Esecutori contro la bestemmia e Censori); ciononostante crebbe la trasgressione ai divieti, ma anche l'inefficacia dell'azione repressiva, nonostante segnali di una normativa sempre più accorta a colpire il gioco proibito (per esempio punendo severamente quanti inducessero a scommettere per poi denunciare i trasgressori e incamerare le taglie previste; oppure dirottando i processi in cui fossero stati coinvolti nobili giocatori dai Dieci - troppo occupati in altri procedimenti - ai Censori ed Esecutori contro la bestemmia insieme; o richiamando gli organi preposti a provvedere celermente ai gravissimi disordini procurati dall'azzardo, come farà il Senato nel 1628, nei riguardi proprio dei Dieci). A lungo andare poi, come altrove, anche a Venezia l'attitudine al gioco e alla scommessa fu colta dallo Stato come un'opportunità economica (una fonte d'entrata) per rastrellare risorse utili a fronteggiare l'ordinaria amministrazione interna o un'espansione territoriale protrattasi nel tempo o, ancora, un impegno militare su più fronti. Mutò pertanto (a inizio Cinquecento) l'indirizzo legislativo della Repubblica, in particolare nei riguardi delle lotterie nel frattempo diffuse: vietò le private, ma promosse quelle «per conto pubblico» (date inizialmente in appalto e poi gestite in prima persona) a sostegno, per l'appunto, delle spese di guerra o dell'edilizia cittadina, mettendo in palio finanche beni comuni, privilegi e pubblici uffici.¹³

Fin qui, rapidissimi cenni di alcune tappe importanti di una storia cittadina, che ha contribuito ad alimentarne il mito millenario. Una storia non del tutto trascurata dagli studi, ma comunque una storia cittadina: l'attenzione, infatti, è andata alle feste e ai rituali (laici o religiosi che fossero) di stato o ai giochi (pubblici e privati) della Venezia città, lasciando più nell'ombra, invece, se e come la dominante operasse al riguardo nei domini. E come anche per Venezia l'attenzione per quest'ordine di cose - e di problemi - è stata modesta, così le ricerche

13. Per una sintetica valutazione della normativa medievale (e non solo) sul gioco d'azzardo a Venezia, si rinvia ad A. FIORIN, *Legislazione e repressione*, in *Fanti e denari*, pp. 185-195, 122-126, ed E. CROUZET PAVAN, *Quando la città si diverte. Giochi e ideologia urbana: Venezia negli ultimi secoli del Medioevo*, in ORTALLI, *Gioco e giustizia*, pp. 35-48 e in part. p. 36, ove anche l'autrice pone l'accento sulla «congruità» dell'esempio veneziano «alle disposizioni statutarie generali nell'ambito dei Comuni italiani». Per una ricognizione su un periodo più lungo si rimanda anche ad ASVE, *Compilazioni leggi*, b. 215, e DOLCETTI, *Le bische*, pp. 212 sgg. Per lotto e lotterie a Venezia cfr. A. FORIN, *Nascita e sviluppo delle lotterie a Venezia*, «Homo Ludens. Der Spielende Mensch», 7, 1997, pp. 101-112; G. ORTALLI, *Lo stato e il giocatore: lunga storia di un rapporto difficile*, in *Il gioco pubblico in Italia*, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 33-35.

condotte si sono indirizzate per lo più agli ultimi secoli della sua storia. Qui, invece, interessa soprattutto riandare a quel periodo cruciale per Venezia, che la vide assumere, con l'acquisto definitivo della Terraferma veneto-lombarda (fra XIV e inizio XVI secolo), un assetto statutale non più solo cittadino (o marittimo), e impegnata ad affrontare una situazione d'emergenza. Anzitutto si trattava di stabilire i presupposti pattizi che avrebbero regolato i rapporti futuri coi nuovi domini, conservando intatte le prerogative centrali, sulla base però di una fedeltà reciproca (da una parte al nuovo signore, dall'altra alle concessioni accordate); stabilite le modalità del passaggio, si doveva procedere all'invio dei rappresentanti del governo centrale – promotori e garanti del nuovo assetto e fulcro delle nuove amministrazioni. Lo strumento normativo, in primis, serviva (come noto) a normalizzare il nuovo corso: perciò si procedeva a concordare e mettere per iscritto i patti (o dedizioni), a rivederli (se ce ne fosse stato bisogno nel corso del tempo), a redigere mandati precisi per i rettori (le commissioni) aggiornandoli ad ogni nuova elezione, a confermare i diritti locali (o a sollecitarne la revisione), a inviare le nuove disposizioni emanate per i nuovi acquisti. Un'attività normale (e complessa nello stesso tempo), per mettere a punto le condizioni su cui fondare il governo sul territorio (o il «buon» governo se si vuol rimanere nell'ottica della dominate), che rinvia alle grandi discussioni: sulle modalità di acquisto e poi di intervento veneziano nei domini, sulle eventuali differenze di scelte operate in Terraferma e nei territori o «colonie» adriatici o d'oltremare; sull'intenzione o meno di Venezia di uniformare il sistema normativo nei domini (dovendo servire a terre fra loro distanti e di diversa tradizione giuridica); e più in generale sulla fisionomia dello stato tardo medievale e veneziano in particolare. Questioni, dunque, non di secondo ordine, che sembrerebbero portare lontano da dove si era partiti: cioè dalla Venezia «capitale» del gioco e del divertimento. In realtà, forse, la distanza non è del tutto incolmabile.

I provvedimenti – cui si è potuto solo accennare – messi insieme per la «capitale» danno conto dell'attitudine veneziana ad interventi legislativi puntuali anche in materia ludica, rintracciabili nei registri delle magistrature competenti.¹⁴ Un'attitudine che (rimanendo nei limiti cronologici che ci si è dati) si ritrova anche nei domini o in periferia. A cominciare da quella più prossima. Nel Dogado, infatti, abbastanza precocemente si rinviene, negli statuti locali, «almeno l'essenziale» per quel che attiene al gioco, ovviamente con qualche precisazione in più

14. Una prima ricognizione d'insieme relativamente alla normativa prodotta in materia di giochi, feste, manifestazioni rituali, è possibile a partire, almeno, da Asve, *Compilazioni leggi*, bb. 68, 122, 206, 215 (già richiamata), 239, 326, 354.

nelle comunità maggiori (Chioggia o più tardi Murano).¹⁵ Nei principi, almeno (perché nella prassi giudiziaria i reati di gioco sembrano preoccupare meno in periferia), ci si adegua alla città: condannare l'azzardo (giocarci, organizzarlo o starci *supra*) – che significa soprattutto dadi e poi carte –, escludendolo ovunque o soprattutto dalle abitazioni, taverne, luoghi sacri, di culto (chiese e loro adiacenze, cimiteri...) o civici rilevanti (a Malamocco, ad esempio, il portico della cancelleria). Precoci pure le consuete deroghe: per *tabule* e *calculi*, in piazza (magari, precisando, pubblicamente e di giorno), con licenza del podestà (che attenua anche le norme più restrittive), per piccole poste (a Murano nel 1502 si parla di 2 lire di piccoli: poca cosa a paragone dei 10 soldi consentiti, come s'è detto, a Venezia nel 1292 e raddoppiati nel 1329, o delle 10 lire di piccoli, limite concesso nello stesso periodo in altri centri del dominio),¹⁶ commisurate con le modeste capacità di spesa delle podesterie lagunari. Non mancano accenni a particolari usi locali (come a Chioggia ove ci si riunisce a giocare in casa dei neonati), o precisazioni altrove assenti (a Cavarzere ad esempio i dadi, che si vietano, sono «de osibus vel de ligno»), o deroghe non ovunque ammesse (in Laguna solo a Cavarzere già all'inizio del Quattrocento, in deroga, è possibile giocare oltre che «ad tabulas vel ad schachos vel ad cissellam aut balistro» anche «ad cartas»).¹⁷ Disposizioni sulle quali (al pari delle questioni generalmente ritenute importanti – le spese del comune, il render giustizia, le compravendite, le successioni, la vendita dei generi alimentari, l'attività manifatturiera...) – s'interveniva nel tempo, se necessario, con opportune revisioni. A Chioggia, per esempio, per aggiornare le scarse disposizioni contenute nello statuto duecentesco (1272) – che vietavano il gioco dei

15. Su queste norme, riassuntivamente, G. ORTALLI, *Il giudice e la taverna. Momenti ludici in una piccola comunità lagunare (Lio Maggiore nel secolo XIV)*, in ORTALLI, *Gioco e giustizia*, pp. 60-62; qualche rapidissimo cenno anche in CROUZET PAVAN, *Quando la città si diverte, passim*. Per le edizioni dei testi a cui si fa riferimento, invece: G. PENZO DORIA, S. PERINI (a cura di), *Statuti e capitolari di Chioggia del 1272-1279*, con saggi introduttivi di J.C. HOCQUET, G. ORTALLI, A. PADOVANI, Venezia, Il Cardo, 1993, in part. capp. 44, 76, 98, 130, 189-191, 193bis, 209; G. ORTALLI, M. PASQUALETTO, A. RIZZI (a cura di), *Statuti della laguna veneta dei secoli XIV-XVI*, Roma, Jouvence, 1989, in part., per Mazzorbo (1316) cap. 21; per Malamocco (1351), capp. 8-11; per Murano (1502), l. II, cap. 29; l. III, capp. 3-4; O. PITTARELLO (a cura di), *Statuti di Cavarzere del 1401-1402*, con saggi introduttivi di A. CASAMASSIMA, E. ORLANDO, in part., cap. 60.

16. Sui quali si ritornerà più avanti.

17. ORTALLI, *Barattieri*, p. 196, chiarisce bene che le carte, comparse in Italia nell'ultimo quarto del Trecento, inizialmente erano equiparate ai dadi nelle interdizioni, poi, pian piano, a Quattrocento inoltrato «il tempo della paura e dello sconcerto per la novità andava sfumandosi» e «in gran quantità andavano a conquistare un posto sicuro e rispettato». L'alternanza divieto/deroga per le carte è confermato in RIZZI, *Statuta de ludo*, s.v.

dadi «sine licentia domini potestatis» - s'intervenve nel 1317 per precisare, sostanzialmente, il divieto di gioco in taverna e consentirlo, invece, «in plathea publice», salvo poi ritornare con un'ulteriore aggiunta allo statuto, nel 1319, al dettato duecentesco, salvando soltanto alcune parti della norma aggiunta appena due anni prima (relativamente ai pegni e al divieto di gioco sotto i portici di Sant'Andrea e San Giacomo). In sostanza si passava, nel tempo, da una deroga di gioco affidata alla *licentia potestatis*, ad una limitata al gioco in piazza per ritornare subito dopo alla precedente: si preferiva, alla fine, una deroga più generica e, perciò, più ampia. Trend confermato a distanza di tempo (nel 1553) quando si consentì di giocare oltre che *publice* anche *in tabernis*.¹⁸ Quel che si vuol sottolineare però, in questa «avanguardia» veneziana in Laguna, è con quale consapevole cura si mettesse mano al testo statutario. Non semplici addizioni, che entrando in vigore abrogavano tacitamente quanto ormai era superato: vere e proprie dichiarazioni d'intenti precedevano, infatti, ogni nuovo intervento legislativo. Così nel 1317 il podestà di Chioggia, Bertuccio Gradenigo, con generale assenso («cum nostro Minori Consilio et Maiori et colaudatione populi Clugie utriusque») delibera, per dare unità e coerenza ai «multi et diversi... statuta... banna seu reformationes» emanati dai consigli locali «super luxores taxillorum», disponendosi perciò «que resecanda sunt diminuere» o, al contrario, «que augenda sunt addere». Con enfasi anche maggiore due anni più tardi Fantino Dandolo farà lo stesso: un intero capitolo serve da preambolo all'aggiunta di riforma «super ludo taxillorum». ¹⁹ E, poi, tutta una serie di bandi (*poclamationes, banna, ordines, cride*) dei podestà lagunari - non vere e proprie raccolte organiche statutarie -, che, ad esempio, dispongono «non tenere ludum azardi» o «de non ludendo ad tassillos». ²⁰ Disposizioni trascritte nei registri dei podestà locali dopo

18. Così nella commissione ducale per Andrea Bernardo, inviato a reggere in quell'anno la podesteria di Chioggia: citata in A. RIZZI, *La regolamentazione del gioco nelle comunità italiane minori alla fine del Medioevo*, «Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco», 11, 2005, p. 124.

19. Cfr. PENZO DORIA, PERINI, *Statuti e capitolari di Chioggia*, in ordine, pp. 95 (cap. 44, del 1272), 171-172 (cap. 189, addizione del 1317), 172 (cap. 190, addizione del 1319 contenente il «preambolo») e 172-173 (cap. 191, addizione del 1319).

20. Oltre a quelle sul gioco, i bandi raccolgono, ad es., disposizioni sul giuramento di fedeltà al rettore, le feste di precetto, le vendite al minuto, le taverne, la pesca, la pineta, il lavoro nei giorni festivi, i pesi e le misure, i prezzi dei generi alimentari, e ancora sulla violazione della proprietà altrui o della clausura, il porto d'armi, il contrabbando del sale, la bestemmia, regolamenti per artigiani e commercianti: cfr. ORTALLI, PASQUALETTO, RIZZI, *Statuti della laguna veneta*, pp. 124-125 (per Torcello); pp. 214-215 (per Murano); p. 293, nota 9 (per Lio Maggiore); cfr. anche ORTALLI, *Il giudice e la taverna*, p. 62 (sempre per Lio Maggiore).

che ne era stata data pubblica lettura - non dissimili, nel contenuto, dagli statuti veri e propri -, delle quali si rinviene copia, talora, negli stessi codici statutarî.²¹ Quando, poi, mancava (o non era sufficiente) la norma locale a provvedervi, si era intervenuti altrimenti. Come accadde a Lio Maggiore. Anche per quest'altro avamposto veneziano in Laguna, in realtà, si sono rinvenuti bandi e disposizioni, risalenti a non oltre i primi decenni del Trecento, che rimandano a un non meglio precisato *libellum statutorum*, di cui però non s'è rinvenuta traccia (forse, anche in questo caso, una raccolta di leggi cresciuta e raccoltasi spontaneamente in un libro, non un organico codice statutarîo). In assenza di ulteriori indicazioni si può pensare a un'attività legislativa (a cavallo fra Due e Trecento) ancora lacunosa o insufficiente, cui si dovette sopperire direttamente da Venezia. Il più antico capitolare (l'antecedente della commissione, con le istruzioni di buon governo che ogni rettore giurava prima di entrare in carica) del podestà di Lio Maggiore, infatti, fa propria una delibera del Maggior consiglio di Venezia, risalente al 15 novembre 1292, con cui si vietano le scommesse di gioco «a soldis x grossorum supra» (eccezion fatta per quelle «ad acachos et tabulas»), oltre a stabilire le multe per i trasgressori (giocatori e quanti consentissero il gioco nelle proprie abitazioni), la loro ripartizione e a dichiarare nullo «si consilium esset contra». Che si tratti di una norma deliberata per il centro cittadino (Venezia) è chiaro: si demanda infatti ai Signori di notte (allora competenti in Venezia) la riscossione delle multe (iniungantur illi de nocte quod debeant excutere dictas penas), nonché si deroga per «galioti» e «publici baraterii a columpnis» (i barattieri in piazzetta a San Marco fra le due colonne). Che l'intento, però, fosse di estendere oltre il centro realtino la delibera del '92, è anticipato nella parte stessa, valida per chiunque giocasse «in aliquo loco in episcopatu Veneciarum et Torcelli». Più interessante ancora è l'inserzione successiva del capitolare: un'altra parte del Maggior consiglio, di appena due mesi più tardi (15 gennaio 1293), in cui si estende la delibera del '92 a tutto il territorio veneziano («capta fuit pars in Maiori consilio quod consilium per quod prohibetur ne ludatur ultra soldos x grossorum iniugatur omnibus duchis, baiulis, comitibus, capitaneis, consulibus et omnibus rectoribus qui sunt et erunt per dominum ducem et comune Veneciarum ut ipsam faciant publicari et observari per sua regimina in omnibus sicut continetur»), di cui peraltro si sottolinea il carattere marittimo estendendo il dispositivo anche «si aliquis luserit in aliquo navigio». La delibera, dunque, affidava a tutti i

21. A c. 27r degli statuti di Malamocco del 1351, ad es., si trova, aggiunta, l'ordinanza, non datata, del podestà Jacopo Longo sul gioco dei dadi: cfr. ORTALLI, PASQUALETTO, RIZZI, *Statuti della laguna veneta*, p. 75.

rettori veneziani il compito di far rispettare il limite imposto alle scommesse stabilito a novembre e di punire gli illeciti («et teneantur omnes rectores [...] facere fieri dictas restitutiones et exigere dictas penas»)²². Entrambe le parti del Maggior consiglio, in seguito, sarebbero state abrogate,²³ superate forse da altre norme più aggiornate prodotte nel frattempo²⁴ anche localmente, di cui si ha riscontro (si è detto) nel corso del secolo successivo.

L'attenzione disciplinatrice (dell'autorità centrale o dei delegati locali), nella periferia lagunare, seppure lo fosse prevalentemente non era indirizzata solo all'azzardo e alle scommesse. Oltre ad altri giochi da tavolo (carte, tavole, scacchi...) – considerati per la loro contiguità con l'azzardo e le scommesse, ma generalmente esenti dai divieti dei dadi (tranne che per le carte riguardo alle quali l'atteggiamento era oscillante) –, la normativa per l'area lagunare disciplinava, al polo opposto, anche pratiche fisiche (tiro con la balestra, del lancione...) o (in un'ottica sontuaria) convivialità rituali (in occasione, per esempio, dei matrimoni): rapidi accenni con cui si autorizzano entrambe, allontanandole, semmai, da luoghi affollati (come la piazza) o limitandone le spese.²⁵ Per altra via sappiamo, comunque, che in queste terre – a ridosso del centro più importante e affollato –, assestate su ritmi e tenori di vita più semplici, era possibile nella pratica accedere a «un largo settore di ludicità possibile» comprendente pratiche della «massima spontaneità» fino a quelle che necessitavano della «più attenta organizzazione».²⁶

22. La delibera del 1293 fa anche alcune precisazioni: anzitutto nel caso in cui nell'azione illecita fosse stato coinvolto uno straniero, il *venetus* non sarebbe stato tenuto a restituire i guadagni di gioco al perdente, ma gli sarebbe stata raddoppiata la multa, che sarebbe spettata per metà, invece di un terzo, al *comune Veneciarum*; la parte, infine, ingiungeva ai Signori di notte di intervenire contro gli illeciti *extra Veneciis* nel caso in cui non l'avessero fatto i rettori competenti. Per il testo del capitolare con entrambe le decisioni del Maggior consiglio cfr. ASVE, *Collegio, Commissioni formulari (=Commissioni formulari)*, reg. 1, c. 14r (il registro risale al 1289-1311, ma il formulario in questione è sicuramente posteriore almeno al 1293, data della seconda parte del Maggior consiglio qui richiamata). Accenna alla disposizione del 1292 inserita nel capitolare del podestà di Lio Maggiore anche ORTALLI, *Il giudice e la taverna*, p. 62.

23. Inequivocabile il *vacat* a margine di entrambe.

24. Così anche ORTALLI, *Il giudice e la taverna*, p. 62, nota 54.

25. Cfr. PENZO DORIA, PERINI, *Statuti e capitolari di Chioggia*, p. 114 (cap. 98, del 1272, per il lancione) e pp. 102-104, 161, 164 (risp. capp. 69-74 del 1272, e capp. 169, 178 del 1292, per la normativa sul matrimonio); PITTARELLO, *Statuti di Cavarzere*, pp. 65-66 (cap. 60, del 1401-1402, per il tiro con la balestra).

26. ORTALLI, *Il giudice e la taverna*, p. 69, a proposito di Lio Maggiore, ma si potrebbe estendere il discorso anche alle comunità limitrofe. Vedi, ad es., E. ORLANDO, *Altre Venezie. Il Dogado veneziano nei secoli XIII e XIV (giurisdizione, territorio, giustizia e*

Ritornando all'impianto normativo, per quel che concerne il controllo/gestione del gioco (in riferimento anzitutto all'azzardo), di pari passo con l'ampliamento dello Stato territoriale Venezia sembra acquisire anche una visione d'insieme e più generale della questione. Le testimonianze rinviano alla metà del Quattrocento. Dopo il Dogado, anzitutto, i divieti per i dadi sono estesi anche allo Stato da Mar.²⁷ Eloquente una parte del Consiglio dei Dieci del 31 agosto 1457.²⁸ Molto brevemente: si proibisce il gioco dei dadi e, ora, insieme anche quello delle carte. Le vincite, su ordine degli Avogadori di Comun, siano restituite (ripartendole in parti uguali fra gli stessi Avogadori, il denunciante e il dominio). Il giocatore (sia che vinca sia che perda) sia incarcerato per sei mesi, finché non abbia restituito l'eventuale vincita e soprattutto pagato la multa di 100 ducati (da ripartire fra Avogadori e denunciante); sia, inoltre, dichiarato baro in Maggior consiglio (se nobile) o «in scallis Rivoalti» (se popolano). Si ribadisce la competenza degli Avogadori a procedere contro i rei e a incarcerarli. In caso di denuncia da parte di un contravventore, questi sia sollevato da qualsiasi pena prevista, e, anzi, se ha perso gli sia restituito il denaro oppure «habeat partem lucris sicut accusator». Da tutto ciò sono esclusi, in deroga, quanti giochino «de die [...] a libris decem parvorum infra ratione solacii singulo die»: 10 lire di piccoli, dunque, non corrispondono soltanto alla puntata massima giornaliera consentita dallo Stato, ma d'ora in avanti misurano il divertimento prodotto dalla singola scommessa. Quel che si vuole ancora sottolineare è l'estensione del provvedimento, chiaro e inequivocabile, «in Venetiis et ducatu et in omnibus terris et locis nostris a parte terre et maris», dunque in tutto lo Stato veneziano dal centro alla periferia, prossima e lontana, ma anche «in terris nobis non subiectis ad quas va-

amministrazione), Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, 2008, pp. 147-158, il quale (in un'interessante ricognizione) fa riferimento agli aspetti di «decentramento» in Laguna di alcune importanti feste e rituali veneziani (Ascensione o Sposalizio del mare, accoglienze di ospiti illustri, festeggiamenti per dogi neoeletti, fino ai rituali di esecuzione pubblica), come segnali importanti (oltre che della «sovranità esercitata da Rialto sulle terre minori») di appartenenza, coesione e integrazione (ma anche «pluralità») all'interno del Dogado fra Venezia e le comunità periferiche. L'autore, infine, accenna ai rituali d'insediamento dei rettori nelle comunità lagunari di destinazione, oggetto anch'essi di interventi di disciplinamento (a evitarne qualsiasi occasione di scandalo e disordine), sia delle comunità stesse che di Venezia. Sui rituali festivi matrimoniali in Laguna e nello Stato veneziano, si rinvia ancora a E. Orlando, *Sposarsi nel Medioevo. Percorsi coniugali tra Venezia, mare e continente*, Roma, Viella, 2010, in part. pp. 59-112.

27. CROUZET PAVAN, *Quando la città si diverte*, p. 38 (che rinvia ad ASVE, *Compilazioni leggi*, b. 326, cc. 332r-v).

28. Riassuntivamente cit. anche da FIORIN, *Legislazione e repressione*, p. 189.

dunt consules et baiuli nostri, et in omnibus galeis, navibus et navigiis nostris», cioè ovunque i veneziani possano avere giurisdizione (nelle colonie o nei loro viaggi oltremare). Una norma, dunque, che delimita il fenomeno dell'azzardo in termini molto generali, che siano validi però non solo per la Venezia-città.

La precisazione va oltre il formulario cancelleresco o, al più, la dichiarazione d'intenti quando ritroviamo la delibera dei Dieci lontano da dove è stata prodotta: nel caso specifico negli statuti di Rovereto del 1425, fra le aggiunte d'età veneziana, cioè nella «parte viva del codice» che testimonia il «continuo lavoro di adeguamento» della normativa locale «alle occasioni processuali e alle richieste del corpo comunitario». ²⁹ A seguire, un'altra aggiunta: si tratta di una ducale di Pasquale Malipiero (del 13 aprile 1458) con cui il doge in risposta al proprio rettore, Marco Donato – appellatosi all'autorità centrale per conto di certi giocatori condannati «per datiarium et vigore statuti» –, ritorna sulla questione del limite imposto dai Dieci alle scommesse. I giocatori avevano fatto ricorso perché, richiamando appunto la delibera dei Dieci dell'anno precedente con cui il consiglio autorizzava puntate entro le 10 lire di piccoli, ritenevano ingiusta la condanna subita. Il doge però in quell'occasione, a nome anche del consiglio responsabile della deroga cui si rifacevano i giocatori, chiariva che non era intenzione con tale atto revocare disposizioni locali contrarie («intentio nostra et dicti consilii fuit et est non revocare statuta aliqua illius civitatis prohibentia quemquam posset ludere in quacumque quantitate, etiam a libris decem infra»), semmai colmare eventuali lacune statutarie («sed potius confirmare, verum ubi statuta non essent, pars ipsa loco statutorum observetur»). La disposizione generale, sarebbe risultata valida anche nel particolare, solo in presenza di un vuoto normativo. E a scanso di equivoci, in merito al caso specifico, concludeva la ducale: «Ideo mandamus vobis quod statutum sive ordinem illius civitatis prohibens ludere a libris decem infra observari et exequi debeatis». L'eventuale divieto locale avrebbe annullato, perciò, la deroga varata dalla dominante. ³⁰ Un'altra ducale del Malipiero infine, di qualche mese più tardi (24 agosto 1458), registrata anch'essa, di seguito alla precedente, nello statuto roveretano,

29. M. BELLABARBA, *Rovereto castrobarcense, veneziana, asburgica: identità ed equilibri istituzionali*, in F. PARCIANELLO (a cura di), *Statuti di Rovereto del 1425 con le aggiunte dal 1434 al 1538*, intrr. di M. Bellabarba, G. Ortalli, D. Quaglion, Venezia, Il Cardo, 1991, p. 22. La delibera, per la precisione, è riportata all'interno di una ducale di Francesco Foscari del 19 settembre 1457, trascritta successivamente nel codice statuario di Rovereto (cfr. PARCIANELLO, *Statuti di Rovereto*, pp. 201-202).

30. Per il testo di questa seconda ducale, cfr. ancora PARCIANELLO, *Statuti di Rovereto*, p. 202.

ritorna sulla questione del limite imposto alle scommesse (questione evidentemente dibattuta sia dal governo centrale che nelle comunità del territorio veneziano). Anch'essa fa riferimento a una delibera dei Dieci della settimana precedente (del 16 agosto), nella quale si concedeva ai tre Avogadori di Comun in relazione alle scommesse, nel caso in cui non superassero i 5 ducati (cioè pari a 31 lire di piccoli, tre volte il limite imposto un anno prima) la facoltà «minus condemnandi sicut ipsis tribus concordibus videbitur», cioè considerata «*condictione personarum et loci et qualitate ludi et temporis*». Analoga *libertas* e *utilitas* era estesa ai *rectores de extra*.³¹

La prima ducale del Malipiero, dunque, chiariva i limiti della deroga in periferia (che valeva soltanto in assenza di uno statuto che stabilisse diversamente), la seconda, invece, riportava un'altra delibera dei Dieci con cui si dava facoltà ai rettori veneziani (la stessa attribuita agli Avogadori di Comun) di usare maggior clemenza nei confronti di giocatori rei di scommesse superiori ai limiti imposti (e non oltre, comunque, una certa cifra).

È chiaro, come si diceva, che la questione fosse dibattuta e che oltrepassare i limiti imposti alle puntate non fosse difficile. Sembra di cogliere (nei due interventi del '58), comunque, che l'autorità centrale usasse nei riguardi delle scommesse (e dei reati) di gioco, una certa tolleranza, mediata, magari, dal proprio rappresentante in loco, e delegando, semmai, allo *ius proprium* interventi più restrittivi.

Un'ultima considerazione. Le aggiunte roveretane di cui si è parlato non facevano, in realtà, esplicito riferimento al centro trentino. Le ducali, infatti, erano indirizzate ai rettori vicentini (podestà e capitano), che avrebbero dovuto trasmetterle a loro volta a tutti i rettori del distretto, del quale peraltro Rovereto non ha mai fatto parte. È da credere, quindi, che da Venezia (verosimilmente dai Dieci) fosse giunto l'invito ai rettori vicentini di trasmettere anche a Rovereto quanto era stato inviato a Vicenza e distretto (anche se, per quel che si conosce, non sembra che fosse prassi consueta). In calce all'ultima aggiunta riportata nel codice statutario roveretano, infine, in data 13 gennaio 1461, Tonino, ufficiale della comunità, dà conto di aver pubblicato «in platea comunis Roveredi» il contenuto delle due ducali, per conto di Mosè Contarini, podestà di Rovereto e capitano della Val Lagarina.

Quel che qui interessa, tuttavia sottolineare, è il fatto che in questa particolare congiuntura, almeno, le scommesse di gioco entrarono a far parte della comunicazione fra l'autorità centrale e le comunità a cui le lettere erano state trasmesse.

31. Ancora PARCIANELLO, *Statuti di Rovereto*, pp. 202-203.

Qualche indicazione ulteriore si coglie nel *Liber commissionum omnium rectorum a parte terrae et ducatus. Andrea Gritti principe*, il testo riformato, risalente al 1534, che doveva servire d'ora in avanti per tutte le commissioni dei rettori del Dogado e dello Stato di terraferma.³² A parte le disposizioni segnalate espressamente per Treviso e territorio, riguardanti il divieto di portare armi in occasione di nozze e feste (se ne accennerà anche più avanti) e di render giustizia *de ludo taxillorum* o di prestare *causa ludi* durante le fiere,³³ per tutti i rettori di Terraferma sono inseriti due provvedimenti (del Consiglio dei Dieci) che riformano le disposizioni generali in materia di gioco. La prima³⁴ riguarda i dadi (e null'altro) e prevede per quanti scommettano una somma superiore a 10 lire di piccoli la restituzione della vincita e una multa di 100 ducati (da ripartirsi in tre parti fra il rettore, il denunciante e i capi e camerario dei Dieci); è precisa responsabilità, inoltre, del cancelliere dar conto nel tempo delle condanne ai capi e al camerario del consiglio veneziano, pena dover rifondere di tasca propria le multe non riscosse; è fatta, infine, esplicita droga a quanti giochino somme inferiori alle 10 lire di piccoli, purché ciò «prohibitum non sit statutis et ordinibus [...] terrę». Fin qui, nella sostanza, la delibera riproponeva quanto previsto dai Dieci, come si è detto, nel 1457, aggiungendo però significativamente, a scanso di equivoci, che la deroga avrebbe avuto vigore solo nel caso in cui le disposizioni locali non lo impedissero.

La disposizione inserita nella riforma del Gritti, inoltre, concede facoltà al rettore di condannare quanti giocassero una somma inferiore alle 5 lire «ita tamen quod statuta et ordines terrę tibi commissę serventur». Insomma nello spazio di poche righe si ribadisce, nella sostanza, che la norma valida per tutti è sospesa nel caso in cui lo *ius proprium* (a cui lo stesso rettore sembra doversi conformare) stabilisca altrimenti. Ricordiamo che un'altra delibera dei Dieci (del 1458), cui si è già accennato,

32. Sulla revisione legislativa voluta dal doge Andrea Gritti, e in part. su quella relativa alle commissioni, vedi G. COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino, Einaudi, 1982, pp. 293-313; ma cfr. anche, in generale, sulla riforma grittiana C. POVOLO, *Gaetano Cozzi, ieri e oggi*, «Annali di storia moderna e contemporanea», 18, 2002, pp. 495-512.

33. Cfr. ASVE, *Commissioni formulari*, reg. 8, c. 59r-v. In part., la norma *Quod non reddatur ius de ludis et mutuis pro ludo super nundinis*, riportata nella riforma del Gritti è ad essa precedente ed è quindi confermata dal formulario riformato: la si ritrova, infatti, sostanzialmente identica nella commissione per il podestà di Conegliano, Marcantonio Bembo, durante il dogado di Agostino Barbarigo (1486-1501). Cfr. ASVE, *Collegio, Commissioni ai rettori e altre cariche (=Commissioni ai rettori)*, b. 3, n. 51 "1480-1501, Commissione del doge Agostino Barbarigo a Marcantonio Bembo, eletto podestà di Conegliano", c. n.n.

34. ASVE, *Commissioni formulari*, reg. 8, c. 80v.

stabiliva a 5 ducati (non lire) la somma fino alla quale il podestà (in accordo con gli statuti) avrebbe potuto derogare alla regola generale, diminuendo la pena prevista per chi avesse superato le 10 lire di piccoli. Sembraerebbe cambiata, insomma, la prospettiva dell'intervento del rettore: inizialmente (ponendo il limite a 5 ducati) avrebbe esercitato un atto di maggior clemenza nei confronti del limite generale imposto alle scommesse, in seguito invece (ponendolo a 5 lire) un atto restrittivo. Nella commissione per il podestà di Portogruaro (del 1520),³⁵ ritroviamo la delibera come espressa dalla riforma grittiana, ma con il limite imposto per la deroga a 5 ducati. Fra il 1458, dunque, e il 1534 (in assenza per ora di altri riferimenti di legge più precisi), si definisce, progressivamente la regola generale sul gioco di denaro: facendolo definitivamente coincidere con i soli dadi, eliminando dal dettato le carte, derogando al massimo per chi avesse giocato una somma inferiore alle 10 lire di piccoli, non ammettendo sconti di pena per i trasgressori oltre il limite previsto, ribadendo, comunque, la necessità che qualsiasi deroga non potesse prescindere dalla norma locale, la quale, se in disaccordo, avrebbe prevalso.

Come si evince da un'altra disposizione riportata nella riforma del Gritti per i rettori del territorio padovano («*quae sequuntur ponenda sunt in comissionibus territorii paduani*») e (si è accennato sopra) trevisano e riguardante sempre il contesto ludico-festivo (in particolare il divieto di portare armi di qualsiasi sorte «*in festis sanctorum et nuptiarum*»),³⁶ la norma veneziana assumeva anche un'altra funzione rispetto al diritto locale: oltre ad integrare eventuali lacune del testo statutario fungeva da correttivo, per esempio dando facoltà al rettore di inasprire le pene per i contravventori. Si tratta, come si ricava dal registro del Gritti, in realtà, di una parte del Senato del 14 luglio 1434, che la riforma aveva accolto nel suo lavoro di riordino, ma che già aveva trovato posto nelle commissioni dei rettori inviati sia nel Padovano che nel Trevisano.³⁷

35. E.A. CICOGNA, *Documenti storici inediti pertinenti alla città di Portogruaro*, pres. C. MOR, trad. dei testi latini di A. SCARPA BONAZZA BUORA, Portogruaro, Società di storia Portogruaro, 1982 (1851), pp. 51-53.

36. Cfr. ASVE, *Commissioni formulari*, reg. 8, cc. 59r (per il Trevisano) e n.n. (per il Padovano).

37. Cfr. ASVE, *Commissioni ai rettori*, b. 1, n. 5, *Commissione del doge Cristoforo Moro a Giovanni Pasqualigo, podestà di Montagnana (1462-1471)*, c. n.n. La questione riguarda, in part., le «*multe rixe*» che i padovani del distretto provocano «*ad festa sanctorum et nuptiarum*» portando armi. Perciò contro i distrettuali che portano «*enses, glavarinas, lanceas, ronculas, cortellessas, arcus et sagictas*» e «*alia cuiuscumque generis arma*», i rettori devono comminare «*penas pecuniarias contentas in [...] statutis*», ma anche, a

Un'altra disposizione ancora, dei Dieci, inserita nella riforma del Gritti per tutte le commissioni di Terraferma, riguarda l'usanza di giocare «*palia cum taxillis*»: il rettore dovrà punire chiunque avanzi proposta simile, dal momento che è volontà del governo centrale «*quod palia iaciantur cum balistis vel arcubus et non cum taxillis ullo modo*». La finalità addestrativa delle consuete competizioni di tiro a segno era fatta salva.³⁸

Le norme sul gioco confluite nella riforma grittiana si ritrovano oltre che (si è detto) in testi precedenti,³⁹ a maggior ragione in un buon numero di commissioni redatte successivamente,⁴⁰ disegnando una rete di centri nel territorio veneziano che condivisero, per certi aspetti, una disciplina ludica comune.

Qualcosa sulla considerazione e *modus operandi* di Venezia nei riguardi delle manifestazioni e delle pratiche ludiche dei territori soggetti è già nota. A Treviso e distretto durante la prima fase della sua permanenza (1339-1381), ad esempio, confermò le tradizionali corse equestri, probabilmente in segno di rispetto degli usi e delle élite locali, a cui talune di queste gare erano da ricondursi, in attesa di poter operare cambiamenti quando ormai la propria presenza sul territorio (a inizio Quattrocento) si fosse rafforzata.⁴¹ Anche a Verona all'inizio del suo

loro discrezione («*inspectis modis observatis per ipsos rusticos et qualitate delictorum et personarum*»), «*procedere de pena carceris et aliter sicut sibi videbitur*». Cfr. anche ASVE, *Commissioni ai rettori*, b. 1, n. 6, *Commissione a Francesco Minotto, podestà di Este (1504, 18 maggio)*, c. n.n. Anche nel trevisano, a Castelfranco, la delibera dei Pregadi è già in vigore prima della riforma grittiana: cfr. Venezia, Museo Correr, cl. III, n. 72 (ex cod. Cicogna n. 2836), *Commissione a Nicolò Morosini podestà di Castelfranco (1524)*, c. 9v.

38. Cfr. ASVE, *Commissioni formulari*, reg. 8, c. 80v.

39. Cfr. in part. note 33, 37.

40. Le norme *De ludo taxillorum* e *De prohibitione paliorum cum taxillis* cui si è accennato si rinvengono, ad es., nelle commissioni cinquecentesche per le podesterie di Mestre (Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana [=BNM], cl. VII it., cod. 2044, *Commissione a Gerolamo Querini, podestà di Mestre, 14 novembre 1550*, c. 42r), Chioggia (ASVE, *Commissioni ai rettori*, b. 1, n. 1, *Commissione ad Andrea Bernardo 1553*, cc. 43v-44r), Bergamo (G. CAPPELLUZZO, *Lo «statuto del podestà» di Bergamo. Commissione dogale per Lorenzo Bragadin, 1559*, pref. di S. DI NOTO, E.R. PAPA, Bergamo, s.e., 1992, pp. 97-98), Monfalcone (ASVE, *Commissioni ai rettori*, b. 3, n. 6obis, *Commissione a Pietro Dolfin, podestà di Monfalcone, eletto il 22.6.1561*, c. n.n.) e Capodistria (BNM, cl. VII it, cod. 1355, *Commissione a Girolamo Venier, podestà di Capodistria, 6 ottobre 1564*, cc. 40v-41r). Il divieto del porto d'armi «*ad festa et ad nuptias*» è inserito invece, ad es., nella commissione per il podestà di Mestre: BNM, cl. VII it, cod. 2044, *Commissione del doge Francesco Donà al podestà Girolamo Querini, podestà di Mestre (14 novembre 1550)*, c. 8r.

41. Sui palii che si correvano a Treviso e a Noale, anche per conto degli *avogari* del vescovo di Treviso, i Tempesta, durante la prima dominazione veneziana e sulla loro scomparsa o riqualificazione con la definitiva ripresa della Signoria marciana, si rinvia ad A. RIZZI, *Le jeu dans les villes de l'Italie médiévale*, «Histoire Urbaine», 1, 2000, pp. 58-61.

dominio la città lagunare scelse la via della mediazione, accogliendo le richieste veronesi (al momento della loro dedizione, nel 1405) di poter continuare a usufruire (viste le difficoltà del momento) del dazio della baratteria concesso qualche tempo prima dal signore precedente (il duca di Milano).⁴² Pure a Brescia, dove all'inizio della sua dominazione (nel 1427) si era opposta invece fermamente al perdurare di un'usanza festiva (del calendimaggio) che avrebbe potuto raccordarsi (non solo nella simbologia espressa) a una potenziale conflittualità fra gruppi cittadini, Venezia aveva in realtà operato all'insegna del mantenimento della *concordia* fra le parti e, quindi, del rispetto e della tutela delle nuove comunità e dei loro equilibri.⁴³ Alcuni studi recenti, infine, hanno messo in evidenza l'attitudine disciplinatrice veneziana nei riguardi di giochi, feste e cerimonie nello Stato da Mar, soprattutto dal Cinquecento in avanti.⁴⁴

Riguardo all'esistenza (o meno) di un'azione disciplinatrice di Venezia nei riguardi del gioco nei domini (che è la domanda fin qui sottintesa), non è possibile fare che qualche considerazione conclusiva sulla base dell'indagine a campione che è stato possibile effettuare. Il discorso, infatti, meriterebbe ben altri approfondimenti e in più direzioni. Anzitutto è chiaro che tutto l'impianto ludico-festivo tradizionale dei domini (gioco d'azzardo, ma anche feste e rituali civici e privati, pratiche addestrative) attirò l'attenzione dell'autorità centrale, la quale agì anzitutto con gli strumenti legislativi a sua disposizione (patti, statuti, commissioni, ducali...) utilizzati per le questioni ritenute, in genere, di vitale importanza nei rapporti con le terre soggette o dell'immediata periferia. È chiaro anche che Venezia intervenne a regolamentare questioni relative al gioco fin dagli esordi della costituzione di un'amministrazione periferica o all'inizio di una nuova esperienza di governo. In estrema sintesi: l'impressione è che la città lagunare operasse sempre nel rispetto degli usi e delle specificità locali (così, ad esempio, agli inizi dei domini in Terraferma), intervenendo con un'azione diretta (come estendere localmente

42. A. RIZZI, *Economia ed etica nella regolamentazione dell'azzardo nell'Italia tardo-medievale*, «Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco», 12, 2006, pp. 75-76.

43. A. RIZZI, *Il gioco della «battagliola»*, in *Pace e guerra nel Basso Medioevo*, Spoleto, CISAM, 2004, p. 251.

44. Cfr., ad es., A. PAPADAKI, *Cerimonie religiose e laiche nell'isola di Creta durante il dominio veneziano*, Spoleto, CISAM, 2005; A. PAPADAKI, *Cerimone pubbliche, feste a Cipro veneziana: dimensioni sociali ed ideologiche*, in C. MALTEZOU ET AL. (a cura di), *I Greci durante la venetocrazia: uomini, spazio, idee (13-18 secolo)*, Venezia, Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia, 2009, pp. 381-394; K. KOSTANTINIDOU, *Le regole del gioco: azzardare nel Levante Veneziano*, in MALTEZOU ET AL., *I Greci*, pp. 141-142.

la legislazione cittadina) solo in caso di vuoto normativo (il caso di Lio Maggiore nel Ducato), salvo, poi, lasciare le comunità agire su tali questioni nel momento in cui avessero iniziato ad occuparsene. E quand'anche Venezia avesse legiferato in materia, tenendo conto dell'estensione del proprio raggio d'azione e di controllo, non sarebbe intervenuta in deroga agli ordinamenti locali e avrebbe lasciato semmai all'*arbitrium* del proprio rappresentante (il rettore veneziano) facoltà di farlo. Con la riforma delle commissioni operata dal doge Andrea Gritti negli anni Trenta del Cinquecento, anche la materia ludica fu oggetto di revisione, stabilendo alcune norme comuni, fatto salvo, però, lo *ius proprium*. Piuttosto che la tendenza a uniformare la normativa locale, si coglie piuttosto l'esigenza di dettare principi basilari, di colmare eventuali lacune legislative. Venezia non tralasciò tuttavia, come sembra, anche per quel che attiene alla sfera ludica di valutare le questioni caso per caso, disponendo magari in via eccezionale rispetto alle consuetudini vigenti: così, ad esempio, in Senato il 28 dicembre 1340 si autorizzò il podestà di Mestre a recarsi a Venezia per la festa delle Marie e starvi un mese,⁴⁵ in deroga, dunque, alla commissione che acconsentiva a intraprendere il viaggio solo in caso di malattia del rettore o di uno stretto congiunto.

Considerazioni minime, che lasciano sicuramente spazio (come si diceva) ad ulteriori indagini le quali, anzitutto, confermino o meno quanto preliminarmente osservato. In particolare bisognerà chiarire se Venezia operasse in modo uniforme e coerente per giochi e manifestazioni ludiche nei territori soggetti, se cioè decisioni estese a tutto lo Stato, o quasi (come quelle contenute nella riforma Gritti), fossero principi operanti davvero o non risultassero invece, nella loro ripetitività, lettera morta e fossero ben presto superate da provvedimenti locali, salvo poi intervenire in occasioni e casi specifici ed eccezionali con calibrate azioni di governo. In altre parole, bisognerà chiarire se Venezia esercitasse o meno una «politica» ludica nei domini ed, eventualmente, gli indirizzi. È possibile che Venezia agisse (come si è già accennato) intervenendo laddove riteneva le istituzioni locali carenti⁴⁶ o, comunque, nel rispetto degli usi locali, ma forse anche puntando alla promozione (e protezione)⁴⁷ di un gioco di stato: è quel che sembrerebbe, ad esempio,

45. ASVE, *Compilazioni leggi*, b. 354, c. 403.

46. E questo ancora alla fine della sua vicenda statutale. Nel 1752 (24 marzo), ad es., il Senato intervenne sul rettore di Bergamo, perché vietasse i giochi d'azzardo; azione analoga ripeté il Consiglio dei Dieci, invece, a Capodistria qualche tempo dopo (il 27 gennaio del 1766): cfr. DOLCETTI, *Le bische*, risp., pp. 236 e 238.

47. Quel che farebbero alcuni interventi promossi dalla città lagunare. Si va, p. es., dal divieto (comminato il 22 giugno 1655 dal Senato) di fabbricare fuori Venezia carte da gioco,

quando nel 1734 fu istituito nella «capitale» il lotto pubblico (la prima estrazione avvenne il 5 aprile), al quale ebbe accesso anche chi viveva fuori Venezia (a Padova, Treviso, Rovigo, Chioggia, ma anche a Vicenza, Brescia, Crema, Bergamo e Udine), grazie a un sistema di corrieri che avrebbero garantito il collegamento col centro. La capitale del gioco e del divertimento era arrivata così a identificarsi, in questo caso, con lo Stato. O con buona parte di esso.⁴⁸

alla successiva (25 maggio 1705) imposizione del dazio sulle carte provenienti da Verona (cfr. DOLCETTI, *Le bische*, risp. pp. 231, 234); e ancora dal divieto ingiunto al capitano di Brescia nel 1672 di istituire il lotto in città (cfr. BNM, cl. VII it., cod. 1443, cc. 120-121, lettera ducale, 3 agosto 1672), o dal divieto (votato sempre in Senato il 7 febbraio 1636) di organizzare lotti fuori Venezia senza l'autorizzazione centrale, al processo degli Inquisitori sopra ori e monete (iniziato probabilmente nel 1759) per scoprire colpevoli di «corrispondenze con prenditori di Lotti forestieri», alla condanna, infine, inflitta al podestà di Murano (da parte dei Dieci, il 22 settembre 1522), per aver consentito l'istituzione di un lotto in Laguna (cfr. DOLCETTI, *Le bische*, risp., pp. 229, 237, 226).

48. FIORIN, *Il lotto ad uso di Genova*, in *Fanti e denari*, p. 129.